

**FORNITURA E “FULL SERVICE” DI PALE CARICATRICI
COMPATTE
PER LA MOVIMENTAZIONE ED IL CARICO DI RIFIUTI**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 – VARIAZIONE QUANTITÀ.....	3
ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PALE E SERVIZIO DI “FULL SERVICE”	3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART.6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART.8 – CAUZIONI.....	8
ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	9
ART.10 – AVVALIMENTO	10
ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE	10
11.1 Aggiudicazione definitiva – Stipula del contratto.....	10
11.2 Condizioni di appalto - Consegna delle pale caricatorie compatte - Collaudo	12
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	13
12.1 Responsabile del Procedimento	13
12.2 – Direttore dell'esecuzione.....	13
ART.13 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	13
ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	13
ART.15 - REVISIONE PREZZI.....	14
ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	15
ART.17 - SANZIONI E DANNI	16
17.1 Per ritardata consegna.....	16
17.2 Penali riguardanti l'esecuzione del servizio di piena assistenza (full service).....	16
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	17
ART. 19 - SUBAPPALTO	17
ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO	17
20.1 Risoluzione.....	17
20.2 Recesso.....	18
ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	18
ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE	19

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. **8 pale caricatrici compatte**, adibite alla movimentazione ed al carico di rifiuti, comprensiva del servizio di assistenza continua (full service) per la durata di 5 anni.

ART.2 – VARIAZIONE QUANTITÀ

L'ASIA – Napoli spa (in seguito ASIA) si riserva, entro i 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto, la facoltà insindacabile di variare la quantità dell'appalto entro il limite del 20% (venti per cento) in più o in meno e ciò fermi ed invariati i prezzi di aggiudicazione.

ART.3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PALE E SERVIZIO DI “FULL SERVICE”

Vedi Disciplinare Tecnico

ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà efficacia per tutta la durata della fornitura e della piena assistenza (full service di 5 anni) per la quale si rinvia al relativo Disciplinare tecnico.

ART.5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è di **€ 571.200,00** oltre I.V.A. di cui € 280.000,00 per la fornitura di n. 8 pale caricatrici compatte, € 240.000,00 per il servizio di assistenza continua (full service) per la durata di 5 anni ed € 51.200,00 per la fornitura di gomme come previsto all'art.7.7 del Disciplinare Tecnico.

In schema:

FORNITURA BASE	FULL SERVICE PER 5 ANNI	FORNITURA GOMME EX ART.7.7 DEL DISCIPLINARE TECNICO	IMPORTO A BASE DI GARA
€ 280.000,00	€ 240.000,00	€ 51.200,00	€ 571.200,00

Pertanto, il prezzo unitario posto a base di gara per ogni pala caricatrice compatta sarà di **€ 65.000,00** oltre IVA di cui:

- € 35.000,00 per la sola fornitura;
- € 30.000,00 (€ 6.000,00 x 5) per la piena assistenza (full service) della durata di cinque anni.

ART.6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA del 03/12/2012 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

L'aggiudicazione avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 7. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della

conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara, così come anche per la documentazione presentata nella Busta "C".

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. Contestualmente a tali verifiche, la Commissione, procederà, altresì, all'analisi della documentazione tecnica presentata ed inserita nella Busta "C" allo scopo di accertarne la conformità a quanto previsto negli allegati tecnici, procedendo, se del caso, a chiedere chiarimenti e integrazioni. La Commissione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara in caso di difformità accertate rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, costituendo tali difformità "variante". Non saranno considerate "variante" **le proposte tecniche equivalenti e/o migliorative** purché adeguatamente documentate ed accompagnate da una relazione tecnica a supporto, da inserire nella Busta "C", che, fermo restando la corrispondenza al Disciplinare Tecnico di cui sopra, comprovi l'oggettivo miglioramento.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 7 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, procederà, alla aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della Commissione di gara.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in **un'unica giornata**.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione di gara provvederà a segnalare al Responsabile Unico del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86

del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di Gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART.7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “**GARA N. 262/ACU/2012 FORNITURA E “FULL SERVICE” DI N. 8 PALE CARICATRICI COMPATTE.** *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* **Il plico dovrà contenere al suo interno almeno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B” e BUSTA “C”.**

La **Busta “A”**, recante la dicitura “**GARA N. 262/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;
- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;

c) La documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara;

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 262/ACU/2012 - OFFERTA ECONOMICA.** Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo unitario a base di gara (fornitura + full service) da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. Per la gestione dell'appalto, poi, i concorrenti dovranno indicare il prezzo unitario sia per la sola fornitura che per il servizio di piena assistenza (full service). L'offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall'impresa e di quanto altro previsto nel relativo Disciplinare tecnico e si intende **“chiavi in mano”**, comprensiva di spese di immatricolazione e consegna presso la sede dell'autoparco indicato da ASIA o altro luogo sito nella provincia di Napoli. L'offerta economica relativa al full service dovrà essere comprensiva dei costi relativi a tutte le attività e a tutti gli oneri previsti a carico della impresa aggiudicataria nel presente CSA e nel Disciplinare Tecnico.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. Inoltre, andrà allegato, a pena di esclusione, il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello Unificato “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**.

La **Busta “C”** contenente la documentazione tecnica, recante la dicitura **“GARA N. 262/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE TECNICA.** All'interno di tale busta dovrà essere inserita la documentazione indicata agli articoli 3 e 4 del Disciplinare Tecnico, necessaria al fine di verificare la conformità della attrezzatura proposta a quanto richiesto nel citato Disciplinare.

Nella suddetta **Busta “C”** dovrà, altresì, essere inserita - in caso di proposte tecniche equivalenti e/o migliorative rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare Tecnico - una relazione tecnica a supporto che ne comprovi il miglioramento o l'equivalenza funzionale.

Inoltre, nella medesima **Busta “C”** dovrà essere allegata una dettagliata **relazione descrittiva del Centro di assistenza** avente le caratteristiche indicate all'art. 15 del Disciplinare Tecnico nei seguenti casi:

- immediata disponibilità del Centro di assistenza (**proprietà e/o possesso**);
- ricorso all'istituto dell' **avvalimento** avente ad oggetto il Centro di assistenza;
- ricorso all'istituto dell' **ATI** (qualora una delle imprese componenti il raggruppamento abbia la proprietà e/o possesso del Centro di assistenza).

Tale documentazione sarà, altresì, utilizzata per le verifiche di cui al precedente art. 6.

Inoltre, è possibile **subappaltare** l'assistenza nei **limiti massimi consentiti dalla vigente normativa (30%)**; in tal caso, per la quota che si intende subappaltare, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a produrre, in caso di aggiudicazione della gara, oltre all'indicazione della Ditta subappaltatrice anche la descrizione del relativo Centro di assistenza.

Resta comunque fermo **l'obbligo di fornire la relazione descrittiva del centro di assistenza (da inserire nella Busta "C") relativamente alla quota non subappaltabile.**

ART.8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, (10% dell'importo contrattuale), avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto la cui durata viene convenzionalmente fissata in 60 mesi), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa

mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART.9 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, **a pena di esclusione dell'ATI**, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b) c), ed e) nonché III.2.2 del bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.3) lett. a) e b), del bando di gara, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. Tutte le imprese componenti l'ATI dovranno altresì produrre – ai soli fini di economia procedurale – dichiarazione mediante Modello Protocollo di Legalità.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. preferibilmente mediante Modello

Dichiarazione sostitutiva alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, l'autodichiarazione dei soggetti ex art. 38 comma 1 lett. b) e c) D.lgs. 163/2006 preferibilmente mediante Modello 1 ter, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART.10 – AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare, nel caso in cui l'impresa ausiliaria dovesse mettere a disposizione dell'operatore economico concorrente il requisito tecnico di cui al punto III.2.3. lett.a) del bando di gara, (**Centro di Assistenza**) unitamente alla documentazione prevista all'art. 49 del D. Lgs 163/2006, nonché all'art. 88 D.P.R. n. 207/2010, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante la corrispondenza e la conformità del Centro di Assistenza ai requisiti specificati all'art.15 del Disciplinare Tecnico, nonché dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara.

ART.11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE

11.1 Aggiudicazione definitiva – Stipula del contratto

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte del C.d.A. di ASIA che delibererà l'aggiudicazione definitiva della gara.

La stipula del contratto di appalto è comunque subordinata alla valutazione da parte di ASIA delle caratteristiche del **Centro di Assistenza**, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate all'art. 15 del Disciplinare Tecnico e l'impresa aggiudicataria e/o ausiliaria non si adegui immediatamente alle indicazioni dei Responsabili di ASIA, quest'ultima dichiarerà decaduta l'impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 14 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 16 del presente CSA;
- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di **intestazione fiduciaria** di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- e) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- f) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- g) produrre ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara.

Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:



ISO 9001 - Cert. n.285110



- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo delle verifiche relative alle caratteristiche del Centro di Assistenza;
- e) mancato adempimento agli obblighi di cui alla precedente lettera g);
- f) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- g) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

11.2 Condizioni di appalto - Consegna delle pale caricatrici compatte - Collaudo

Tutte le pale caricatrici compatte devono essere perfettamente identiche tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nel Disciplinare Tecnico e a quanto dichiarato in sede di offerta dall'impresa nonché a tutte le norme di legge in materia. Le pale dovranno essere regolarmente omologate ed immatricolate a favore dell'ASIA, consegnate complete e pronte per l'immissione in servizio, a cura e spese della impresa fornitrice.

L'impresa aggiudicataria dovrà procedere alla consegna delle pale caricatrici compatte, entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Entro 15 giorni dalla suddetta consegna l'ASIA provvederà al **collaudo** della fornitura come previsto all'art. 5 del Disciplinare Tecnico.

Le pale caricatrici compatte dovranno essere consegnate, con i colori richiesti, presso la sede di Via Volpicella, 315 Napoli, salvo diversa indicazione scritta. Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo con i Responsabili di ASIA.

Il Servizio di full service dovrà essere espletato secondo le condizioni stabilite nel relativo Disciplinare tecnico di piena assistenza (full service).

ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

12.1 Responsabile del Procedimento

Assumono le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06:

- 1) l'Avv. Giancarlo Avolio per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto;
- 2) l'Ing. P. Stanganelli – nella qualità di Responsabile del Procedimento - per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

12.2 – Direttore dell'esecuzione

Assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione il sig/Luigi Di Mauro

A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali

ART.13 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo ed i recapiti telefonici (compreso recapito cellulare) di un proprio rappresentante (Responsabile tecnico della commessa ASIA) che manterrà i rapporti con il Servizio Manutenzione ASIA.

La nomina del suddetto rappresentante dell'impresa aggiudicataria dovrà essere accettata dallo stesso per iscritto.

ART.14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

I pagamenti saranno effettuati previa emissione di regolare fattura. Il pagamento di ogni singola fattura, relativamente alla sola **fornitura** sarà eseguito mediante pagamenti parziali e progressivi, a 120/150/180 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

Il pagamento del servizio di **full service** avverrà mediante 10 (dieci) rate semestrali anticipate con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Il pagamento avverrà al netto di eventuali penali.

Il pagamento dell'eventuale **fornitura di gomme** di cui all'art.7.7 del Disciplinare Tecnico secondo il prezzo unitario ivi indicato, avverrà con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

La ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rivarrà sulla cauzione.

Il pagamento è, inoltre, subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL.

L'ASIA si riserva, altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatrici, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010**.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART.15 - REVISIONE PREZZI

A partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà limitatamente al "Full Service", su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'indice di variazione prezzi al consumo pubblicato dall'ISTAT.

Il medesimo adeguamento – sempre su istanza dell'impresa aggiudicataria – avverrà anche dal 25° mese dalla stipula del contratto e, con la medesima frequenza, nei successivi anni fino alla naturale scadenza contrattuale.

ART.16 – RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza, che sono obbligate a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

Sull'Impresa aggiudicataria graveranno tutti i rischi connessi alle operazioni di consegna di ogni singola pala caricatrice compatta, fino alla effettiva consegna dell'ultima pala presso l'autoparco e/o altra sede indicata da ASIA, mentre sul Centro di Assistenza graveranno tutti i rischi correlati al servizio di full service delle pale, per tutta la durata dello stesso.

A tal fine sia l'Impresa aggiudicataria sia il Centro di Assistenza sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso sia dell'Impresa aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico sia dell'Azienda aggiudicataria sia del Centro di Assistenza. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART.17 - SANZIONI E DANNI

17.1 Per ritardata consegna

Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna, previsti all'art. 11.2 del presente CSA saranno applicate a carico della ditta le seguenti penalità:

- per **ogni giorno** solare di ritardo e **fino al 10°** giorno compreso, lo 0,5 % dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- per **ogni giorno solare dall'11° giorno e fino al 20° giorno** solare di ritardo compreso l'1% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- **oltre i 20 gg.** di ritardo nella consegna l'ASIA – Napoli, oltre all'applicazione delle penali nella misura dell'1,5 % dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata per ogni giorno di ritardo, si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

17.2 Penali riguardanti l'esecuzione del servizio di piena assistenza (full service)

Le penali inerenti l'esecuzione del "Full Service" sono regolamentate dall'art. 20 del Disciplinare tecnico cui il presente CSA fa espresso rinvio.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 20.1 del presente CSA.

ART. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 20 - RISOLUZIONE E RECESSO

20.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui al precedente art. 17;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;

- g) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa.;
- h) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria fornitrice e/o del Centro di Assistenza venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione - mediante semplice nota scritta - ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. g) l'ASIA applicherà, altresì, le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto dell'ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

20.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

- unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.**

- ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non

acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare.**

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 21 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART.22 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.